CAMERA DEI DEPUTATI N. 1374

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DAL FALCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

—

Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi

Presentato alla Presidenza il 18 aprile 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La direttiva del Consiglio della Comunità economica europea del 20 luglio 1976, n. 76/621/CEE, indica il contenuto massimo in acido erucico consentito negli oli e grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi in percentuale superiore al 5 per cento.

La direttiva demanda agli Stati membri di fissare il limite di tale contenuto a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 1979, nella misura massima del 5 per cento, dando, però, facoltà ai singoli Stati membri, fino a quella data, ed a partire dal 1° luglio 1977, di fissare eventualmente un limite diverso che non ecceda, tuttavia, il 10 per cento.

Gli Stati membri hanno la facoltà, inoltre, di estendere i limiti suddetti anche agli alimenti composti in cui gli oli e grassi entrino in percentuale inferiore al 5 per cento.

Le norme comunitarie in questione, per avere concreta applicazione nel territorio

della Repubblica, debbono essere recepite, e devono, inoltre, essere integrate, per il principio della riserva di legge in materia penale, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, con norme che stabiliscano sanzioni nei confronti dei trasgressori.

A quanto sopra vuole corrispondere il provvedimento predisposto con il quale viene fissato, all'articolo 1, il campo di applicazione della norma, comprendendovi, come ne è data facoltà dalla direttiva comunitaria, e secondo il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, tutti i prodotti alimentari composti in cui oli e grassi entrino quali ingredienti, qualunque sia la percentuale di impiego. Ciò in considerazione dell'incidenza nella dieta della popolazione di alimenti con percentuali di oli e grassi inferiori al 5 per cento, e al fine di non legittimare, ammettendone la possibilità di impiego in detti prodotti, la presenza sul mercato di oli e grassi con contenuto in acido erucico superiore a quello consentito in via generale.

All'articolo 2, in conformità del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, viene fissato nel 5 per cento il contenuto massimo di acido erucico consentito, a decorrere dal 1° luglio 1977, non avvalendosi così della facoltà concessa dalla direttiva comunitaria di fissare un limite superiore, fino ad un massimo del 10 per cento, per il periodo dal 1° luglio 1977 al 1° luglio 1979. Viene inoltre stabilito, come prescritto dalla direttiva CEE, che la norma si applica ai prodotti immessi per la prima volta in commercio alla data indicata.

L'articolo 3 reca sanzioni penali, e non amministrative, per mantenere lo stesso criterio di punibilità seguito nei confronti dei trasgressori alle norme che riguardano la produzione ed il commercio dei prodotti alimentari, le cui sanzioni sono state espressamente escluse dalla depenalizzazione disposta dalla recente legge n. 706 del 1975.

Sono previste per i trasgressori sanzioni pecuniarie rilevanti (da lire 300.000 a lire 20.000.000) e detentive in relazione al fatto che il contenuto di acido erucico può arrivare a limiti tali da rendere pericolosi per la salute gli oli e i grassi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge si applica:

a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

b) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli, grassi e loro miscele.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1977, nei prodotti di cui all'articolo uno il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento.

Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.

ART. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 20.000.000.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.